

## Statuti

### Associazione Svizzera di Fisioterapia

#### I. Nome, sede e scopi dell'Associazione

##### Art. 1 Nome e sede

L'Associazione Svizzera di Fisioterapia (di seguito, physioswiss) è l'Associazione professionale e corporativa dei fisioterapisti riconosciuti<sup>1</sup> della Svizzera. physioswiss è un'Associazione ai sensi dell'art. 60 ss. CC la cui sede si trova nel luogo stesso del suo segretariato. physioswiss è politicamente indipendente e confessionalmente neutra.

##### Art. 2 Scopi

<sup>1</sup> Gli scopi di physioswiss sono:

1. proteggere l'immagine, i diritti e gli interessi dei fisioterapisti sia in Svizzera che all'estero
2. assicurare ai suoi membri una formazione professionale, una formazione complementare e un perfezionamento orientati verso la pratica
3. promuovere la professione e il suo ulteriore sviluppo
4. organizzare e assicurare la gestione di un insieme completo di servizi
5. sostenere e promuovere le iniziative professionali dei suoi membri
6. rappresentare gli interessi dei suoi membri nei confronti delle istanze politiche, delle autorità e di altre organizzazioni

<sup>2</sup> Per raggiungere questi obiettivi, physioswiss può prendere delle decisioni vincolanti per i membri, preparare dei regolamenti e concludere dei contratti.

---

<sup>1</sup> Un fisioterapista è riconosciuto quando possiede un titolo di studio valido ai sensi della LPSan.

## II. Affiliazione

### Art. 3 Categorie di membri

- 1 physioswiss riconosce le seguenti categorie di membri:
  1. membri attivi
  2. membri attivi in formazione
  3. membri passivi
  4. membri onorari
  5. (abrogato)
  6. (abrogato)
  7. Organizzazioni di fisioterapia
- 2 Solo le persone fisiche possono diventare membri attivi, attivi in formazione, passivi o onorari.
- 3 A dipendenza delle categorie di membri, physioswiss può definire differenti quote associative e prestazioni.

### Art. 4 Membri attivi

- 1 I membri attivi esercitano la loro professione nell'ambito della fisioterapia come indipendenti o salariati. La loro formazione è conforme alle prescrizioni federali.
- 2 Lo status di membro attivo di physioswiss è subordinato all'affiliazione ad una Associazione cantonale/regionale. Tutti i membri attivi di un'Associazione cantonale/regionale sono automaticamente membri di physioswiss.
- 3 I membri attivi sono soggetti a una tassa di membro. Essi sono eleggibili a livello nazionale ed hanno diritto di voto e di eleggibilità nell'Associazione cantonale/regionale.

### Art. 5 Membri attivi in formazione

- 1 Studenti che seguono una formazione di base in fisioterapia possono venir ammessi come membri attivi in formazione.
- 2 Lo status di membro di physioswiss è conferito unicamente con l'appartenenza a un'Associazione cantonale/regionale. Con l'iscrizione nel registro delle professioni sanitarie il membro attivo in formazione ottiene lo status di membro attivo.
- 3 I membri attivi in formazione non sono soggetti alla tassa di membro. Essi sono eleggibili a livello nazionale ed hanno diritto di voto e di eleggibilità nell'Associazione cantonale/regionale.

### Art. 6 Membri passivi

- 1 I fisioterapisti che hanno cessato l'attività professionale possono diventare membri passivi.
- 2 Lo status di membro passivo di physioswiss è conferito unicamente per appartenenza ad un'Associazione cantonale/regionale. Il passaggio dallo status di membro attivo allo

status di membro passivo può avvenire solo alla fine dell'anno in cui l'Associazione riceve la comunicazione.

- 3 I membri passivi sono soggetti alla tassa di membro. Essi non hanno diritto di voto né di eleggibilità a livello nazionale.

#### **Art. 7 Membri onorari**

- 1 I membri onorari sono persone che hanno reso a physioswiss dei servizi riconosciuti e degni di questa distinzione.
- 2 I membri onorari sono nominati dall'Assemblea dei delegati di physioswiss. Essi non sono soggetti alla tassa di membro.
- 3 I membri onorari sono eleggibili a livello nazionale. Non hanno però diritto di voto, salvo nel caso in cui svolgano una funzione che lo preveda.

#### **Art. 8 Organizzazioni di fisioterapia**

- 1 Le organizzazioni di fisioterapia sono delle organizzazioni che soddisfano le condizioni formulate nell'art. 52 dell'Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'Assicurazione malattia (OAMal). Esse possono essere membri di physioswiss e la persona responsabile della gestione essere membro attivo di physioswiss.
- 2 Per le organizzazioni di fisioterapia, l'adesione a physioswiss può avvenire unicamente aderendo all'Associazione cantonale o regionale del luogo dove è insediato lo studio di fisioterapia. La persona responsabile della gestione di un'organizzazione di fisioterapia deve anch'essa essere membro attivo di physioswiss (secondo autorizzazione).
- 3 Tutte le organizzazioni di fisioterapia di un'associazione cantonale o regionale sono contemporaneamente membri di physioswiss.
- 4 Quando un'organizzazione di fisioterapia possiede più studi in differenti cantoni, questa organizzazione necessita una carica di membro propria presso physioswiss, come pure in ogni cantone che nell'associazione cantonale o regionale rispettiva.
- 5 Le organizzazioni di fisioterapia non hanno diritto di voto né di eleggibilità.

#### **Art. 9 Associazioni cantonali e regionali**

- 1 A livello cantonale o regionale esistono associazioni professionali giuridicamente indipendenti di fisioterapisti riconosciuti come pure delle organizzazioni di fisioterapia che si impegnano a favore degli interessi dei membri sul territorio di loro competenza. Sono riconosciute da physioswiss e i loro statuti e attività non devono contraddire il profilo direttore e le strategie di physioswiss.
- 2 Queste Associazioni cantonali/regionali perseguono gli stessi obiettivi di physioswiss e si assumono incarichi locali e regionali.
- 3 La procedura di riconoscimento rispettivamente d'affiliazione delle Associazioni cantonali/regionali è di competenza dell'Assemblea dei delegati.
- 4 La collaborazione tra le Associazioni cantonali/regionali e physioswiss è definita da un regolamento interno.

#### **Art. 10 Perdita e sospensione dello status di membro**

- 1 L'affiliazione ha termine:
  1. per dimissione, al termine dell'anno civile. La lettera di dimissione deve essere inoltrata a physioswiss o all'Associazione cantonale/regionale entro il 1° dicembre dell'anno civile
  2. per decesso o per cessazione della persona giuridica
  3. per esclusione
- 2 Un'esclusione deve essere pronunciata quando un membro infrange gli statuti o il codice deontologico di physioswiss. L'esclusione di un membro si basa sul capitolo **V. Giurisdizione dell'Associazione** e sul codice deontologico di physioswiss.
- 3 Il Comitato centrale è autorizzato a sospendere lo statuto di membro e a limitare l'accesso a determinate prestazioni se un membro viola ripetutamente o in modo grave gli interessi dell'associazione. Le regole per la sospensione dello status di membro sono definite da un regolamento interno.
- 4 I membri dimissionari o esclusi da physioswiss perdono ogni diritto di beneficiare dei vantaggi legati allo statuto di membro o di partecipare alla divisione dell'eventuale utile dell'Associazione. Quando un membro è escluso, tutte le sue obbligazioni rimangono in vigore.
- 5 (abrogato)

#### **Art. 11 Tassa di membro**

- 1 Ad eccezione dei membri onorari e dei membri attivi in formazione, i membri di physioswiss sono soggetti al pagamento di una tassa annua. L'Assemblea dei delegati fissa l'ammontare della tassa.
- 2 I membri non rispondono personalmente degli obblighi di physioswiss che sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'Associazione.
- 3 Nel caso di non pagamento della quota nonostante l'invio di richiami e ingiunzioni, il comitato centrale di physioswiss può pronunciare l'esclusione del membro, con effetto immediato, da physioswiss e dall'Associazione regionale/cantonale.

#### **Art. 12 Sostenitori**

- 1 I sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che sostengono gli scopi di physioswiss con un contributo di sostenitore.
- 2 I sostenitori pagano un contributo una tantum o ricorrente. I contributi a partire da 500 CHF vengono pubblicati nel rapporto annuale.
- 3 (abrogato)

#### **Art. 13 Altri obblighi dei membri**

- 1 Tutti i membri di physioswiss s'impegnano a rispettare gli statuti e il codice deontologico di physioswiss.

- 2 Per tutti i litigi riguardanti i diritti e gli obblighi derivanti dagli statuti e/o dal codice deontologico di physioswiss, i membri sottostanno, senza riserva alcuna, alla giurisdizione dell'associazione. Nello specifico, vedere il capitolo **V. Giurisdizione dell'Associazione** dell'associazione.

### III. Organi

#### Art. 14 Organi

Gli organi di physioswiss sono:

1. l'Assemblea dei delegati
2. la Conferenza delle presidenti
3. il Comitato centrale
4. l'Organo nazionale di deontologia
5. l'Organo di revisione

#### A Assemblea dei delegati

##### Art. 15 Assemblea dei delegati

- 1 L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo di physioswiss. Essa è diretta dal Presidente di physioswiss. L'Assemblea dei delegati ordinaria è convocata durante il primo semestre di ogni anno.
- 2 Essa è così composta:
  1. Un numero fisso di delegati per Associazione cantonale/regionale
  2. Un numero di delegati supplementare attribuito alle Associazioni cantonali/regionali proporzionalmente al numero di membri di ogni Associazione cantonale/regionale
  3. I membri della Conferenza dei Presidenti che dispongono di un diritto di voto
- 3 Il numero valido di delegati fissi e supplementari è limitato a 100 e deve essere determinato ogni 3 anni dall'Assemblea dei delegati.
- 4 Il numero di membri attivi e juniors conteggiati il 31 dicembre dell'anno precedente è determinante per il calcolo, che avverrà ogni tre anni, del numero di delegati ai quali avrà diritto ogni Associazione cantonale/regionale per il periodo seguente.
- 5 Solo i membri attivi e junior di physioswiss, che hanno aderito all'Associazione da almeno 12 mesi, possono essere eletti quali delegati.
- 6 I delegati sono eletti per una durata di 3 anni da parte delle loro rispettive Associazioni cantonali/regionali. Essi possono essere rieletti. Se un delegato si ritira prima della fine del suo mandato, l'Associazione cantonale/regionale può procedere alla sostituzione per la durata del mandato restante.
- 7 Per i loro delegati, le Associazioni cantonali /regionali possono eleggere dei sostituti.
- 8 Il Comitato dispone di un voto consultativo e di un diritto di proposta. I suoi membri non possono essere eletti come delegati.

#### **Art. 16 Organizzazione dell'Assemblea dei delegati**

- <sup>1</sup> Il Comitato centrale convoca l'Assemblea dei delegati. L'invito e l'ordine del giorno vengono spediti almeno 30 giorni prima dell'Assemblea.
- <sup>2</sup> I membri aventi diritto di voto che desiderano proporre una trattanda, devono inoltrare richiesta scritta al Comitato direttivo centrale almeno 50 giorni prima dell'Assemblea dei delegati.
- <sup>3</sup> La maggioranza di 2/3 dei delegati presenti può accettare l'entrata in materia di una proposta presentata durante l'Assemblea dei delegati.

#### **Art. 17 Assemblea straordinaria dei delegati**

- <sup>1</sup> 1/5 dei delegati, quattro membri del Comitato centrale o la maggioranza semplice della Conferenza dei presidenti possono richiedere la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei delegati indicando l'argomento da trattare.
- <sup>2</sup> Il Comitato direttivo centrale deve convocare l'Assemblea straordinaria dei delegati entro un termine di tre mesi.
- <sup>3</sup> La richiesta motivata di convocare un'Assemblea straordinaria deve essere inoltrata per iscritto al Comitato direttivo centrale.

#### **Art. 18 Competenze**

L'Assemblea dei delegati ha le seguenti competenze:

1. Approvazione del profilo direttore e del regolamento professionale
2. Accettazione, modifica degli statuti e delle disposizioni da aggiungere
3. Elezione del presidente, del vicepresidente e degli altri membri del Comitato centrale
4. Elezione dell'Organo nazionale di deontologia: del presidente, del vicepresidente e dei tre membri principali dell'Organo nazionale di deontologia
5. Elezione dell'Organo di revisione
6. Fissazione del numero valevole (parte fissa e variabile) dei delegati per Associazione cantonale/regionale
7. Approvazione del rapporto annuale
8. Approvazione dei conti annuali, del rapporto dell'Organo di revisione e scarico degli organi responsabili
9. Fissazione delle quote dei membri e delle quote speciali per l'anno seguente
10. Nomina dei membri onorari
11. Affiliazione, riconoscimento ed esclusione di un'Associazione cantonale/regionale
12. Decisione sulle proposte dei delegati, della Conferenza dei presidenti o del Comitato centrale all'Assemblea dei delegati
13. Arbitrato contro le denunce depositate contro altri organi o sui ricorsi
14. Scioglimento, liquidazione o fusione dell'Associazione

15. Approvazione del regolamento dell'Organo nazionale di deontologia
16. Approvazione e dissoluzione dei titoli professionali
17. Ratifica e dissoluzione delle direttive di certificazione
18. Decisione su tutti gli altri argomenti che sono legalmente o statutariamente di competenza dell'Assemblea dei delegati o che le sono stati sottoposti dal Comitato centrale.

#### **Art. 19 Votazioni ed elezioni**

- 1 La procedura seguita dall'Assemblea dei delegati in occasione di votazioni o di elezioni è la seguente:
  1. i voti su degli oggetti richiedono la maggioranza semplice dei votanti in caso di parità. Il voto del Presidente è determinante
  2. le modifiche degli statuti, lo scioglimento o la fusione richiedono la maggioranza dei 2/3 dei votanti presenti
  3. le elezioni, generalmente effettuate per alzata di mano, richiedono la maggioranza assoluta al primo turno e la maggioranza relativa al secondo turno
- 2 Su proposta del Comitato centrale o di ¼ dei delegati si può procedere a votazioni o a elezioni a scrutinio segreto.
- 3 Ogni delegato ha diritto ad un unico voto.

## **B Conferenza dei presidenti**

#### **Art. 20 Conferenza dei presidenti delle Associazioni cantonali/regionali**

- 1 La Conferenza dei presidenti delle Associazioni cantonali/regionali è composta dai Presidenti eletti dalle Associazioni cantonali/regionali o da altri membri dei Comitati cantonali/regionali.
- 2 I rappresentanti della Conferenza dei presidenti sono eletti dalle Associazioni cantonali/regionali. Essi possono venire rieletti.
- 3 Il Comitato centrale e il segretario generale di physioswiss partecipano alle riunioni con un voto consultativo. Il Comitato centrale dispone inoltre di un diritto di proposta.
- 4 La Conferenza dei presidenti si riunisce di regola dalle due alle quattro volte l'anno ed è sovrintesa dal presidente di physioswiss.

#### **Art. 21 Organizzazione della Conferenza dei presidenti**

- 1 La Conferenza dei presidenti viene convocata dal Comitato centrale di physioswiss. Al massimo 14 giorni prima della seduta, a tutti i membri della Conferenza dei presidenti viene inviato, per iscritto, l'invito accompagnato dall'ordine del giorno e dalla documentazione della sessione.
- 2 Prima della sessione, i rappresentanti delle Associazioni cantonali/regionali che fanno parte della Conferenza dei presidenti hanno il dovere di procedere a un voto consultativo con i propri delegati cantonali sulle attività della stessa Conferenza.

- 3 I rappresentanti delle Associazioni cantonali/regionali non hanno mandati nelle attività trattate all'interno della Conferenza.
- 4 I membri che desiderano iscrivere un nuovo punto all'ordine del giorno della Conferenza dei presidenti devono inviare la richiesta al Comitato centrale al più tardi 24 giorni prima della riunione.
- 5 La maggioranza dei 2/3 dei presidenti presenti può decidere di trattare un punto supplementare all'ordine del giorno.
- 6 Le votazioni all'interno della Conferenza dei presidenti avviene apertamente e a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità, si procede a una seconda votazione o l'argomento viene aggiornato.
- 7 Ogni membro della Conferenza dei presidenti dispone di un unico voto e non può esercitare il diritto a un voto supplementare.

#### **Art. 22 Competenze**

La Conferenza dei presidenti ha le seguenti competenze:

1. Ratifica e denuncia delle convenzioni tariffarie nazionali
2. Approvazione della politica associativa
3. Approvazione del programma delle attività e del budget
4. Approvazione del regolamento interno
5. Diritto di proposta al Comitato centrale e all'Assemblea dei delegati.

### **C Comitato centrale**

#### **Art. 23 Comitato centrale**

- 1 Il Comitato centrale è l'organo direttivo e d'orientamento di physioswiss.
- 2 Esso si compone di un presidente, di un vicepresidente e di cinque altri membri. La maggioranza dei seggi del Comitato centrale deve essere occupata da fisioterapisti riconosciuti. Le diverse regioni devono, se possibile, essere rappresentate in maniera equilibrata nel Comitato Centrale.
- 3 La durata del mandato del Comitato centrale è di tre anni. I membri del Comitato centrale possono essere rieletti.
- 4 Una copresidenza è possibile.

#### **Art. 24 Competenze**

Il Comitato centrale ha le seguenti competenze:

1. Direzione di physioswiss
2. Convocazione e preparazione dell'Assemblea dei delegati e della Conferenza dei presidenti
3. Delibera preparatoria e proposta sulle attività dell'Assemblea dei delegati e della Conferenza dei presidenti



4. Esecuzione delle decisioni dell'Assemblea dei delegati e della Conferenza dei presidenti
5. Elaborazione della politica dell'Associazione e della strategia nei differenti settori
6. Stesura del programma delle attività e del budget
7. Rappresentanza di physioswiss verso l'esterno
8. Conclusione delle convenzioni tariffarie a livello nazionale
9. Determinazione delle condizioni per l'accreditamento
10. Evasione delle richieste della Conferenza dei presidenti
11. Approvazione dei regolamenti esclusi quelli dell'Organo nazionale di deontologia e del regolamento interno
12. Creazione di gruppi di progetto
13. Presa di posizione e raccomandazioni relative a temi inerenti la politica professionale
14. Attribuzione dei posti di segretario generale e del Segretariato
15. Conclusione di contratti di collaborazione
16. Decisione sull'utilizzo del logo di physioswiss quale marchio di qualità
17. Esclusione dei membri quale conseguenza del non pagamento della quota associativa
18. Preparazione delle proposte all'Assemblea dei delegati inerenti l'affiliazione, il riconoscimento e l'esclusione di un'Associazione cantonale/regionale
19. Decisione e disbrigo di tutti gli affari che gli Statuti e i Regolamenti non hanno espressamente assegnato alla competenza di altri organi
20. Sospensione della qualità di membro

#### **Art. 25 Organizzazione**

- <sup>1</sup> Il Comitato centrale si riunisce in generale da 6 a 8 volte l'anno. A seconda del bisogno, il Comitato centrale può, ad ogni momento, convocare delle riunioni straordinarie.
- <sup>2</sup> Le sedute sono dirette dal presidente di physioswiss.
- <sup>3</sup> Il Comitato centrale deve innanzitutto prendere delle decisioni consensuali. Le decisioni del Comitato centrale richiedono la maggioranza assoluta dei membri presenti e almeno la metà dei membri che dispongono di un diritto di voto devono essere presenti. Non è permesso astenersi.
- <sup>4</sup> In caso di parità del numero di voti, il voto del presidente sarà preponderante.
- <sup>5</sup> segretario generale prende parte alle sedute del Comitato centrale con un voto consultativo e dispone di un diritto di proposta.

#### **Art. 26 Diritto di firma**

Il diritto di firma per physioswiss appartiene congiuntamente a due membri del Comitato centrale o a un membro del Comitato centrale con il segretario generale.

## D Organo nazionale di deontologia

### Art. 27 Organo nazionale di deontologia

L'Assemblea dei delegati elegge, per una durata di tre anni, il presidente, il vicepresidente ed i tre membri principali dell'Organo nazionale di deontologia. Una rielezione è possibile. L'Organo nazionale di deontologia garantisce la giustizia interna dell'associazione secondo il capitolo V. **Giurisdizione dell'associazione**, nel senso di una procedura giudiziaria trasparente, efficace, in tempi brevi, economica e facilmente accessibile. Esso dispone di un regolamento (R OND) e di un mansionario.

## E Organo di revisione

### Art. 28 Organo di revisione

L'Assemblea dei delegati nomina come revisore, per un anno, una fiduciaria esterna indipendente. Quest'ultima verifica i conti di physioswiss e presenta all'Assemblea dei delegati, un rapporto scritto sui conti dell'Associazione e i risultati della revisione.

## IV. Commissioni e gruppi di progetto

### Art. 29 Commissioni e gruppi di progetto

- 1 physioswiss costituisce delle commissioni per trattare efficacemente i compiti e i temi permanenti.
- 2 Altri gruppi di progetto possono essere creati per trattare compiti, temi o progetti non permanenti.
- 3 Le commissioni e gruppi di progetto sono costituiti dal Comitato centrale e possono avere un carattere consultativo o esecutivo.
- 4 Le commissioni dispongono di un mansionario e i gruppi di progetto dispongono di un descrittivo specifico del loro mandato.

## V. Giurisdizione dell'Associazione

### Art. 30 Ambito d'applicazione e fondamenti della giurisdizione dell'associazione

- 1 Conformemente all'art 13, diventando membro di physioswiss, il membro deve sottostare alla giurisdizione dell'associazione. Questa giurisdizione viene esercitata dalle associazioni regionali/cantionali, le Commissioni cantionali/regionali di deontologia e l'Organo nazionale di deontologia.
- 2 Nel caso di non rispetto degli statuti, il membro può essere sanzionato dalle associazioni regionali/cantionali. Il Comitato centrale ha un diritto di proposta in merito. In caso di non pagamento della quota di membro, ai sensi dell'art. 11 cpv. 3, il Comitato centrale ha il potere/diritto di escludere il membro con effetto immediato.
- 3 Nel caso di violazione del Codice di deontologia, il membro incriminato può essere sanzionato dalle Commissioni regionali/cantionali di deontologia elette dalle Associazioni cantionali/regionali.

- 4 Fanno parte delle sanzioni applicate da physioswiss l'ammonimento, la multa come pure l'esclusione temporanea o definitiva dall'associazione. Le sanzioni sono proprie all'associazione e permangono indipendentemente da un'eventuale procedura statale. Le condizioni d'applicazione sono rette dal Codice di deontologia. physioswiss dispone anche di una misura di supervisione. Questa può venire pronunciata allorquando la sola sanzione non è sufficiente a escludere un ulteriore rischio di violazione e quando il membro contro il quale è stata depositata la denuncia ha bisogno di essere seguito individualmente. Le condizioni d'applicazione sono rette dal Regolamento relativo alla supervisione.
- 5 Contro la decisione di una Commissione cantonale/regionale di deontologia o di un'associazione cantonale/regionale è possibile inoltrare ricorso presso l'Organo nazionale di Deontologia. Quest'ultimo rappresenta l'ultima istanza.
- 6 L'Organo nazionale di deontologia si pronuncia anche in maniera definitiva quale ultima istanza sulle richieste di un comitato direttore di un'associazione regionale/cantonale che intende avviare una procedura di ricorso contro un membro di physioswiss. Le condizioni d'applicazione sono rette dal Regolamento dell'organo nazionale di deontologia (R OND).
- 7 Le decisioni relative alle sanzioni dell'associazione e all'esclusione di membri dall'associazione possono essere oggetto di una procedura statale. Possono fare oggetto di un ricorso giurisdizionale solo dopo la decisione dell'ultima istanza dell'associazione. Sono escluse le procedure amministrative e penali avviate d'ufficio in presenza di fatti accertati che rilevano dal diritto penale e/o amministrativo.

## VI. Servizi dell'Associazione

### Art. 31 Segretariato

physioswiss dispone di un segretariato centrale permanente. Questo segretariato è diretto da un segretario generale su mandato del Comitato centrale. Il segretariato si occupa delle istituzioni e di tutti gli organi di physioswiss, nonché dei servizi offerti alle Associazioni cantonali/regionali e ai membri, assicurando in particolare la comunicazione sia all'interno di physioswiss che verso l'esterno.

### Art. 32 Organi ufficiali dell'Associazione

Gli organi ufficiali di pubblicazione di physioswiss sono il giornale dell'Associazione e il sito web.

## VII. Finanze

### Art. 33 Finanze / responsabilità

- 1 physioswiss assicura principalmente il suo finanziamento nei seguenti modi:
  1. quote dei membri
  2. entrate provenienti da servizi e dalla vendita di prodotti
  3. tasse
  4. sponsorizzazioni
  5. donazioni e legati
  6. entrate provenienti da fondi
- 2 Il patrimonio dell'Associazione costituisce l'unica garanzia degli obblighi di physioswiss.

### Art. 34 Quote dei membri

- 1 Le quote dei membri sono fissate dall'Assemblea dei delegati e comprendono gli obblighi seguenti:
  1. quota versata a physioswiss
  2. quota versata per l'abbonamento al giornale dell'Associazione
- 2 L'Assemblea dei delegati può stabilire il versamento di tasse straordinarie per finanziare progetti specifici.
- 3 La quota di membro serve a coprire le spese generali dell'Associazione e a finanziare i servizi.
- 4 Le prestazioni individuali a favore di singoli membri o delle Associazioni cantonali/regionali vengono fatturate secondo il principio di causalità.

### Art. 35 Esercizio contabile e anno commerciale

L'esercizio contabile e l'anno commerciale coincidono con l'anno civile.

## VIII. Disposizioni finali

### Art. 36 Scioglimento dell'Associazione

- 1 In caso di scioglimento dell'Associazione e dopo la liquidazione, l'Assemblea dei delegati decide la destinazione del patrimonio dell'Associazione, che può essere versato sia ad una o a diverse organizzazioni svizzere perseguenti scopi affini, sia a un'opera di beneficenza di pubblica utilità. È esclusa una distribuzione del patrimonio fra i membri dell'Associazione.
- 2 In caso di scioglimento, gli organi dell'Associazione rimangono in funzione fino all'ultima Assemblea dei delegati. Il Comitato direttivo centrale procede alla liquidazione dell'Associazione.

**Art. 37 Interpretazione degli statuti**

In caso di difficoltà di interpretazione degli statuti fa stato il testo redatto in lingua tedesca.

**Art. 38 Entrata in vigore**

Questi statuti sono stati adottati dall'Assemblea dei delegati di physioswiss del 13 maggio 2023 a Bienne. Essi entrano in vigore con effetto immediato.

**physioswiss**

Two handwritten signatures in blue ink. The first signature is "M. Stauffer" and the second is "Osman Besic".

**Mirjam Stauffer**  
Presidente

**Osman Besic**  
Direttore

Bienne, 13 maggio 2023